

PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE AMBIENTE
GESTIONE INTEGRATA DELLE ACQUE
REFERENTE DEPURATORI PRIVATI
DR. RENATO CIMA

VIA CAL DI BREDA
31100 TREVISO

Oggetto: **Piano Urbanistico Attuativo "Riqualificazione area Ex Sarom"**
Procedura di autorizzazione allo scarico integrata alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale

ROCCO GIAN LUIGI, nato a PORDENONE il 05/10/1972 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NUMERIA SGR SPA – Società di Gestione e Risparmio con sede in Treviso, via Monte Grappa n. 45, P.Iva, Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03900990262, n. REA: 307210, la quale interviene al presente atto quale società di gestione e risparmio e pertanto per conto e nell'interesse del Fondo Immobiliare di tipo chiuso e riservato a investitori qualificati denominato "TOLOMEO" tel.0438/4026014 – Fax 0438/408679 mail numeria@numeriasgr.it

PREMESSO CHE

- L'intervento in oggetto tratta la riqualificazione di un'area produttiva dismessa e degradata di estensione pari a circa 100.000 mq, con previsione di inserimento di una grande struttura commerciale con superficie di vendita pari a 22.500 mq, e relative opere di urbanizzazione;
- L'intervento risulta assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale secondo quanto definito dal D.lgs 152/06, allegato IV lettera - punto 7 (domanda di compatibilità ambientale protocollata presso la sede della Provincia di Treviso, contestualmente alla presente richiesta);
- Per tale ambito è in corso la procedura di approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, per il quale il Consorzio di Bonifica Piave ha già espresso parere favorevole con propria nota del 11.07.2013 protocollo n. 10880 (si allega parere);

CONSIDERATO CHE

- La rete pubblica di raccolta delle acque meteoriche, che passa a sud dell'ambito di intervento lungo Via Ferrovia, non risulta adeguatamente dimensionata per supportare le portate calcolate nell'allegata relazione idraulica, derivanti dalla prevista realizzazione delle opere di urbanizzazione

affidenti le future attività commerciali e direzionali (superfici parcheggi pari a 19.000 mq – superfici viabilità interna e di distribuzione pari a 23.000 mq);

- La stessa rete pubblica è attualmente sprovvista di un recapito sulla rete idrica superficiale;
- La rete idrica superficiale più prossima all'ambito di intervento (Torrente Fossadella) dista circa 700 m, con evidenti problemi di quote e conseguenti scavi da effettuare per un corretto recapito;

CHIEDE

autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in deroga art. 103 del d.lgs. 152/2006.

San Fior, li 29 luglio 2013

Firma
NUMERIA S.G.R. s.p.a.
FONDO TOLOMEO
Via Monte Grappa, 45
31100 TREVISO
Cod. Fisc. e P.IVA 03900990262

Cognome.....ROCCO.....
 Nome.....GIAN LUIGI.....
 nato il.....05/10/1972.....
 (atto n. 1684 1. S. A.)
 a.....PORDENONE (PN).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....VITTORIO VENETO (TV).....
 Via.....VIALE CAMILLO CAVOUR, 12-5.....
 Stato civile.....
 Professione.....DIRIGENTE.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....m. 1,80.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....AZZURRI.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....*Gian Luigi Rocco*.....
 VITTORIO VENETO.....30/10/2019

Imposta di bollo	IL SINDACO
Indice di costo	IL FUNZIONARIO DELEGATO
IDENTIT 5,16	<i>Laura B...</i>
SEGR. ID 0,26	



AREA Direzione Generale
 SETTORE/UNITA' Punto Consorzio
 PROT. **10880**
 DATA **11 LUG. 2013**
 RISPOSTA AL N. 10108
 DEL 02/07/2013



COMUNE DI SAN FIOR
 Via G. Marconi, 2
 31020 SAN FIOR TV

e p.c.

OGGETTO: Parere per la
 riqualificazione Ex Area
 Sarom – Piano Urbanistico
 Attuativo.

*Al Guardiano di zona n. 13
 Zan Doris
 Tel. 348-4410588*

N° pratica consortile 31516
 (da citare nell'eventuale
 corrispondenza)

COMUNE DI SAN FIOR		
PROT. 83ff titolo..... v! classe... 3		
VISTO IL SEGRETARIO	15 LUG. 2013	VISTO IL SINDACO
1 SEGRET. DEM.	2 VIGILANZA	3 URBANISTICA E.P.
4 ASSIST. CULTURA	5 ECON. - FINANZ.	6 LLPP - PATRIMONIO
7 SINDACO	8 SEGRETARIO	

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 02/07/2013, alla realizzazione del P.U.A. – riqualificazione ex area Sarom in Comune di SAN FIOR – fg. 5;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTI il “Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue” approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il “Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il “Regolamento delle Concessioni precarie” approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

PREMESSO che vengono ribadite le condizioni già espresse con pratica N. 29.414 – prot.n. 19055/9/8/M33, relativamente alle interferenze con la rete irrigua a scorrimento (Comizio 29) e con il canale irriguo demaniale secondario San Vendemiano ed alle misure per la compensazione idraulica delle acque di piena, ai sensi della DGRV 2948/2009, che andranno trattati separatamente in base a richieste circostanziate specifiche;

COMUNICA

parere favorevole, per quanto di competenza del Consorzio stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sè, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

1. Venga distinta in modo evidente nella cartografia la rete idrografica di competenza regionale e

consorziale nonché la rete consorziale di adduzione irrigua e in pressione, indicando negli elaborati grafici i principali vincoli stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento consorziale, con riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle condotte irrigue-pluvirrigue, in particolare la necessità che le trasformazioni urbanistiche ne salvaguardino la funzionalità prevedendone l'eventuale spostamento o l'intersezione con modalità idonee.

2. La classificazione dei canali consorziali, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile dagli utenti presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti.
3. Lungo entrambi i lati dei canali demaniali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:
 - fino a metri 10.00 per i canali emissari e principali,
 - fino a metri 4.00 per i canali secondari
 - e di metri 2.00, per gli altri, in funzione dell'importanza,misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate al transito dei mezzi d'opera consortili per le operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dallo sfalcio delle sponde e del materiale di espurgo.
4. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4.00 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2.00 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1.00 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee - posto che la fascia di metri 1.00 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.
5. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4.00 e 10.00, per i canali emissari e principali, metri 2.00 e 4.00, per i canali secondari, e metri 1.00 e 2.00 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
6. Lungo entrambi i lati dei canali irrigui vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:
 - fino a metri 10.00, per i canali derivatori principali e primari,
 - fino a metri 4.00, per i canali secondari
 - e di metri 1.00 per i canali terziari,misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate al transito dei mezzi d'opera consortili per le operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dallo sfalcio delle sponde e del materiale di espurgo.
7. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4.00 per i canali derivatori principali e primari, fino alla larghezza di metri 2.00 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1.00 per i canali terziari, possono essere ammesse solamente colture erbacee - posto che la fascia di metri 1.00 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.
8. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto compresa tra metri 4.00 e 10.00, per i canali derivatori principali e primari e tra metri 2.00 e 4.00, per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

CALCOLI IDRAULICI

9. Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $Tr = 50$ anni (t espresso in minuti): $h = (29,7 t) / (11,6 + t)^{0,764}$, relativa all'area Meschio-Monticano.
10. Vengano identificate le aree ove risulti possibile la realizzazione di bacini di espansione ovvero l'estensione degli esistenti. Ciò consentirà di provvedere, di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio, alla predisposizione di progetti con i quali accedere a finanziamenti finalizzati alla difesa idraulica delle aree contermini. Venga richiesto al Consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

PEREQUAZIONE URBANISTICA

11. Si rammenta quanto previsto al punto 10, art. 39 delle NTA del Piano Tutela delle Acque riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m² fatte salve le deroghe di legge.
12. Venga prevista la possibilità di arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o di ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

INVASI SPECIFICI

13. Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata; per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata; per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata.

NORME SPECIFICHE

14. Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso Piano Tutela delle Acque.
15. Tutte le aree a verde pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali ($Tr > 50$ anni).
16. I volumi di invaso dovranno essere progettati a compensazione di interi comparti urbani piuttosto che di ogni singolo lotto, in modo che nel territorio vi sia la presenza di poche ma capienti casse di espansione, di più agevole controllo e manutenzione rispetto ad una serie di microinvasi spagliati in modo disordinato sul territorio comunale.

PORTATA SCARICABILE E RELATIVO MANUFATTO

17. Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove edificazioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica massima di 10 l/s-ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione. La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore.
18. Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

INFRASTRUTTURE LINEARI (strade, piste ciclabili)

19. Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.

FABBRICATI

20. Il piano di imposta dei nuovi fabbricati e delle relative rampe di accesso ai vani interrati, bocche di lupo ecc., dovrà essere fissato, in funzione del rischio idraulico e della permeabilità del terreno, ad una quota superiore di almeno 30 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, vengano dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento.

RETE IDROGRAFICA

21. Viene esplicitamente richiamato il divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.152/06 e dell'art.17 del Piano Tutela delle Acque, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8,00 m e con diametro interno almeno di 80÷100 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
22. Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 ‰, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.
23. Le acque di prima pioggia provenienti dai nuovi parcheggi o piazzali ad uso industriale e produttivo, in cui sia prevista la movimentazione di automezzi e lo sversamento di liquami, oli, idrocarburi, ecc., prima del recapito verso la rete di scolo superficiale, devono essere sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleatura, dimensionati secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

POZZI PERDENTI

24. Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $T_r=100$ anni in collina e montagna e con $T_r=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee



drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di invaso che di graduale dispersione in falda.

25. I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 m² di superficie impermeabilizzata, dovranno avere diametro interno minimo 1,50 m e profondità 5.00 m, purché esista un franco di almeno di 2.00 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso delle tubazioni. In questo modo, nel caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione.
26. Vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.

Distinti saluti.

Montebelluna, 10 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio Zannin